

ATTO COSTITUTIVO

della Società consortile a responsabilità limitata  
"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme  
società consortile a responsabilità limitata"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno undici del mese di novembre  
11 novembre 2004

in Cavalese, nella sede dell'Azienda di Promozione Turistica della Val di Fiemme, sita in Via Fratelli Bronzetti n. 60, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dottor FABIO ORLANDI, Notaio in Vigo di Fassa, con studio in Strada Neva n. 18, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dai comparenti d'accordo tra loro e con il consenso di me Notaio,

sono comparsi i Signori:

- DELLADIO GIOVANNI nato a Tesero (TN) il giorno 8 novembre 1955, domiciliato per la carica ove infra, libero professionista, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di:

a) Presidente e legale rappresentante del "COMPENSORIO DELLA VALLE DI Fiemme", con sede in Cavalese (TN), Via Alberti n. 4, ente di diritto pubblico costituito in Italia, Codice Fiscale 82004660229, autorizzato giusta il vigente statuto nonchè espressamente autorizzato in forza delle deliberazioni della Giunta Comprensoriale di data 29 dicembre 2003 n. 140 e di data 28 giugno 2004 n. 72;

b) Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI TESERO", con sede in Tesero (TN), Via IV Novembre n. 27, codice fiscale 00303060222, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale di data 24 giugno 2004 n. 173, esecutiva ai sensi di legge;

- LONGO SILVANO, nato a Predazzo (TN) il giorno 12 settembre 1956, domiciliato per la carica ove infra, dipendente pubblico, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI PREDAZZO", con sede in Predazzo (TN), Piazza S.S. Filippo e Giacomo n. 3, codice fiscale 00148590227, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 luglio 2004 n. 38, esecutiva ai sensi di legge;

- CAPPELLETTO WALTER, nato a Cavalese (TN) il giorno 22 marzo 1964, domiciliato per la carica ove infra, consulente finanziario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI CAVALESE", con sede in Cavalese (TN), Via F.lli Bronzetti n. 2, codice fiscale 00270680226, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazione

FABIO ORLANDI - NOTAIO IN VIGO DI FASSA

STRADA NEVA, 18 - 38039 VIGO DI FASSA (TN) - TEL. 0462.760185 - FAX 0462.762672

PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO, 8 - 38037 PREDAZZO (TN) - TEL. 0462.500224



del Consiglio Comunale di data 27 luglio 2004 n. 23, esecutiva ai sensi di legge;

- BAZZANELLA ADRIANO, nato a Castello - Molina di Fiemme (TN) il giorno 21 ottobre 1945, domiciliato per la carica ove infra, pensionato, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME", con sede in Castello - Molina di Fiemme (TN), Via Roma n. 38, codice fiscale 00128850229, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 29 dicembre 2003 n. 67 e di data 19 aprile 2004 n. 19, esecutive ai sensi di legge;
- CIRESA GIORGIO, nato a Carano (TN) il giorno 22 ottobre 1954, domiciliato per la carica ove infra, custode forestale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI CARANO", con sede in Carano (TN), Via Giovanelli n. 38, codice fiscale 00148580228, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 24 novembre 2003 n. 32 e di data 6 maggio 2004 n. 11, esecutive ai sensi di legge;
- VANZETTA FABRIZIO, nato a Ziano di Fiemme (TN) il giorno 18 settembre 1951, domiciliato per la carica ove infra, artigiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI ZIANO DI FIEMME", con sede in Ziano di Fiemme (TN), P.zza Italia n. 7, codice fiscale 00159270222, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 17 novembre 2003 n. 25 e di data 11 maggio 2004 n. 12, esecutive ai sensi di legge;
- VANZO MARIO, nato a Cavalese (TN) il giorno 10 marzo 1934, domiciliato per la carica ove infra, pensionato, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI VARENA", con sede in Varena (TN), Via Mercato n. 16, codice fiscale 00149160228, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 27 novembre 2003 n. 25 e di data 23 giugno 2004 n. 9, esecutive ai sensi di legge;
- MONSORNO ERNESTO GIOVANNI, nato a Cavalese (TN) il giorno 18 settembre 1932, domiciliato per la carica ove infra, pensionato, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI DAIANO", con sede in Daiano (TN), P.zza A. Degasperi n. 1, codice fiscale 00145810222, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 25 novembre 2003 n. 17 e di data 29 luglio 2004 n. 11, esecutiva ai sensi di legge;
- VARESCO GIANFRANCO, nato a Cavalese (TN) il giorno 17 dicembre 1956, domiciliato per la carica ove infra, dipendente

pubblico, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI PANCHIA'", con sede in Panchià (TN), P.zza Chiesa n. 1, codice fiscale 82000870228, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 giugno 2004 n. 103, esecutiva ai sensi di legge;

- TOMASI OLIVO, nato a Valfloriana (TN) il giorno 9 luglio 1961, domiciliato per la carica ove infra, bancario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI VALFLORIANA", con sede in Valfloriana (TN), Frazione Casatta n. 1, codice fiscale 91001540227, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 28 novembre 2003 n. 31 e di data 5 luglio 2004 n. 13, esecutive ai sensi di legge;

- CASAL FRANCESCO, nato a Cavalese (TN) il giorno 6 agosto 1966, domiciliato per la carica ove infra, dipendente pubblico, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI CAPRIANA", con sede in Capriana (TN), P.zza Roma n. 2, codice fiscale 82000550226, ente di diritto pubblico costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazioni del Consiglio Comunale di data 27 novembre 2003 n. 31 e di data 1 luglio 2004 n. 29, esecutive ai sensi di legge;

- BIGNARDI MARIA LAURA, nata a Bolzano (BZ) il giorno 14 dicembre 1952, domiciliata per la carica ove infra, albergatrice, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di VicePresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI Fiemme", con sede in Predazzo (TN), P.zza SS. Filippo e Giacomo n. 11, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 00490110228, ente costituito in Italia, autorizzata in forza del vigente statuto sociale nonchè in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 marzo 2004;

- FERRARIO MARCO, nato a Rovereto (TN) il giorno 15 febbraio 1947, domiciliato per la carica ove infra, commerciante, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice-Presidente Provinciale e legale rappresentante della associazione riconosciuta "UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", con sede in Trento, Via Solteri n. 78, iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 27, codice fiscale 80011050228, partita IVA 00205640220, ente costituito in Italia, autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Generale di data 24 agosto 2004;

- MICH PAOLO, nato a Cavalese (TN) il giorno 4 aprile 1975, domiciliato per la carica ove infra, albergatore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente



del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio "FIEMME RESERVATIONS - CONSORZIO ALBERGATORI VAL DI FIEMME", con sede in Castello Molina di Fiemme (TN), Via Vecchia Stazione n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 01369140221, ente costituito in Italia, autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonchè in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 15 marzo 2004;

- DEFLORIAN GIULIO, nato a Cavalese (TN) il giorno 11 giugno 1961, domiciliato per la carica ove infra, artigiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell' "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO", con sede in Trento (TN), Via Brennero n. 182, ente costituito in Italia, iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 28, codice fiscale 80000170227, partita IVA 00469060222, autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonchè giusta deliberazione del Consiglio Direttivo di data 27 maggio 2004;

- PICHLER SIEGFRIED, nato a Bolzano (BZ) il giorno 28 giugno 1952, domiciliato per la carica ove infra, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio "CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEMME - OBEREGGEN", con sede in Tesero (TN), Via Roma n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 01058800226, ente costituito in Italia, autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonchè in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati di data 23 luglio 2004.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti di nazionalità o cittadinanza italiana come affermano, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

#### ARTICOLO 1

E' costituita tra gli enti "COMPENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME", "COMUNE DI TESERO", "COMUNE DI PREDAZZO", "COMUNE DI CAVALESE", "COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME", "COMUNE DI ZIANO DI FIEMME", "COMUNE DI CARANO", "COMUNE DI VARENA", "COMUNE DI DAIANO", "COMUNE DI PANCHIA", "COMUNE DI VALFLORIANA", "COMUNE DI CAPRIANA", "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI FIEMME", "UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO", "FIEMME RESERVATIONS - CONSORZIO ALBERGATORI VAL DI FIEMME", "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO" e "CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEMME - OBEREGGEN", tutti come sopra rispettivamente rappresentati, una Società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME Società consortile a responsabilità limitata".

## ARTICOLO 2

La società ha sede legale nel Comune di Cavalese (TN).  
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i  
componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è  
in Via Fratelli Bronzetti n. 60 c/o Palazzo dei Congressi.  
Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune  
non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

## ARTICOLO 3

La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per og-  
getto lo svolgimento dell'attività di promozione dell'immagi-  
ne turistica dell'ambito territoriale tramite la realizzazio-  
ne delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale,  
culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti tu-  
ristici formati dai prodotti trentini.

Le attività di cui al punto d) potranno essere svolte anche  
in via indiretta.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa  
od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici  
anche con altre località trentine o con località fuori pro-  
vincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport,  
della formazione, del commercio, della cultura e dello spet-  
tacolo e dei servizi in genere.

Il tutto come meglio specificato nello statuto contenente le  
norme relative al funzionamento della società riportato in  
calce al presente atto.

## ARTICOLO 4

Il capitale sociale è determinato in complessivi Euro  
200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), ed è diviso in  
quote di partecipazione anche di diverso ammontare, purchè  
almeno pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o  
suoi multipli.

Tale capitale viene qui all'atto assunto e sottoscritto dai  
soci costituenti, tutti come sopra rispettivamente rappresen-  
tati, nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio "COMPENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME" per una quo-  
ta di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 5%  
(cinque per cento) del capitale sociale;
- dal socio "COMUNE DI TESERO" per una quota di Euro 6.000,00  
(seimila virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del  
capitale sociale;
- dal socio "COMUNE DI PREDAZZO" per una quota di Euro  
11.000,00 (undicimila virgola zero zero) pari al 5,5% (cinque  
virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- dal socio "COMUNE DI CAVALESE" per una quota di Euro  
11.000,00 (undicimila virgola zero zero) pari al 5,5% (cinque  
virgola cinque per cento) del capitale sociale;



- dal socio "COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME" per una quota di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) pari al 2% (due per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI ZIANO DI FIEMME" per una quota di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI CARANO" per una quota di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI VARENA" per una quota di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI DAIANO" per una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari ad Euro 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI PANCHIÀ" per una quota di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI VALFLORIANA" per una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "COMUNE DI CAPRIANA" per una quota di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI FIEMME" per una quota di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO" per una quota di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "FIEMME RESERVATIONS - CONSORZIO ALBERGATORI VAL DI FIEMME" per una quota di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO" per una quota di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
  - dal socio "CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEMME - OBEREGGEN" per una quota di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale.
- I soci enti "COMPRESORIO DELLA VALLE DI FIEMME", "COMUNE DI TESERO", "COMUNE DI PREDAZZO", "COMUNE DI CAVALESE", "COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME", "COMUNE DI ZIANO DI FIEMME", "COMUNE DI CARANO", "COMUNE DI VARENA", "COMUNE DI DAIANO", "COMUNE DI PANCHIA'", "COMUNE DI VALFLORIANA", "COMUNE DI CAPRIANA", "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI FIEMME", "UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO", "FIEMME RESERVATIONS - CONSORZIO

ALBERGATORI VAL DI FIEMME", "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO" e "CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEMME - OBEREGGEN", tutti come sopra rispettivamente rappresentati, si obbligano a liberare integralmente le quote di capitale come sopra sottoscritte mediante conferimenti in denaro ed a tale fine dichiarano che almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale sottoscritto è stato versato ai sensi dell'articolo 2342 del Codice Civile presso la Banca "UNICREDIT BANCA S.p.A." Filiale di Cavalese, come risulta dalle ricevute che in copie rese conformi da me notaio in data odierna si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere "A", "B", "C" e "D".

La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

#### ARTICOLO 6

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 9 (nove) e non più di 11 (undici) membri, anche non soci, nominati e disciplinati secondo quanto stabilito nello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società riportato in calce al presente atto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e/o utili e/o opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale senza eccezione di sorta, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo alla decisione dei soci.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente.

#### ARTICOLO 7

I soci costituenti, tutti come sopra rispettivamente rappresentati, a norma dell'articolo 23 (ventitré) dello Statuto Sociale, nominano quali membri del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi sociali, i Signori:

- DE GODENZ PIETRO, nato a Cavalese (TN) il giorno 25 maggio 1961, residente in Tesero (TN), Via Propian n. 9, codice fiscale DGD PTR 61E25 C372X, quale Presidente, nominato dal Consorzio "Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme-Oberereggen";



- CIRESA GIORGIO, nato a Carano (TN) il 22 ottobre 1954, residente in Carano, Località Cella n. 13, codice fiscale CRS GRG 54R22 B723J, quale Vice Presidente, nominato dai Comuni e dal Comprensorio;
- BAZZANELLA FILIPPO, nato a Trento (TN) il 2 gennaio 1974, residente in Castello-Molina di Fiemme (TN), Frazione Stramentizzo Vecchio n. 9, codice fiscale BZZ FPP 74A02 L378M, quale Consigliere, nominato dai Comuni e dal Comprensorio;
- FELICETTI MARIO, nato a Predazzo (TN) il 15 ottobre 1948, di residente in Predazzo, Via Degli Alpini n. 22, codice fiscale FLC MRA 48R15 H018M, quale Consigliere, nominato dai Comuni e dal Comprensorio;
- MORI ROBERTO, nato a San Vincenzo (LI) il giorno 15 ottobre 1953, residente in Predazzo (TN), Via Cesare Battisti n. 13, codice fiscale MRO RRT 53R15 I390X, quale Consigliere, nominato dall'"Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento";
- DELVAI CLAUDIO, nato a Cavalese (TN) il giorno 22 marzo 1945, residente in Cavalese, Via Montebello n. 10, codice fiscale DLV CLD 45C22 C372G, quale Consigliere, nominato dall'"Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento";
- MICH FAUSTO, nato a Cavalese (TN) il giorno 24 settembre 1958, residente in Tesero (TN), Località Piera n. 1, codice fiscale MCH FST 58P24 C372Z, quale Consigliere, nominato dall'"Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento";
- GILMOZZI PAOLO, nato a Bolzano (BZ) il giorno 29 settembre 1964, residente in Cavalese (TN), Via Zandonai n. 1, codice fiscale GLM PLA 64P29 A952J, quale Consigliere, nominato dal Consorzio "Fiemme Reservations - Consorzio Albergatori Val di Fiemme";
- SEBER SILVANO, nato a Cavalese (TN) il giorno 26 aprile 1964, residente in Cavalese, Via Matteotti n. 10, codice fiscale SBR SVN 64D26 C372W, quale Consigliere, nominato dal Consorzio "Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen";
- CRAFFONARA ITALO, nato a Predazzo (TN) il giorno 29 gennaio 1935, residente in Predazzo, Via Lagorai n. 47, codice fiscale CRF TLI 35A29 H018A, quale consigliere, nominato dall'"Associazione Provinciale Albergatori Alta Val di Fiemme";
- SEEBER MARIANO, nato a Bolzano (BZ) il giorno 28 ottobre 1966, residente in Castello - Molina di Fiemme (TN), Via Roma n. 46, codice fiscale SBR MRN 66R28 A952F, quale Consigliere, nominato dall'"Associazione Albergatori Provinciale Albergatori Alta Val di Fiemme".

Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i poteri di cui al precedente articolo.

#### ARTICOLO 8 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. ed il controllo contabile della società ai sensi del-

l'art. 2409 bis c.c., spetta al Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati e disciplinati secondo quanto stabilito nello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società riportato in calce al presenta atto.

I soci costituenti, tutti come sopra rispettivamente rappresentati, a norma dell'articolo 28 (ventotto) nominano quali membri del Collegio Sindacale per i primi tre esercizi sociali i Signori:

- BORTOLOTTI GIOVANNI PAOLO, nato a Cavalese (TN) il giorno 1 aprile 1961, residente in Trento (TN), Via Inama n. 2, codice fiscale BRT GNN 61D01 C372K, iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. di data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 aprile 1995, in qualità di Sindaco Effettivo - Presidente, nominato dai Comuni e dal Comprensorio;

- VARESCO ANDREA, nato a Cavalese (TN) il giorno 11 novembre 1970, residente in Tesero (TN), Via Zorzi n. 7/b, codice fiscale VRS NDR 70S11 C372X, iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. di data 15 ottobre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 22 ottobre 2002 n. 84, in qualità di Sindaco Effettivo, nominato dal Consorzio "Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen";

- MATASSONI ANDREA, nato a Trento (TN) il giorno 15 novembre 1964, residente in Trento (TN), Via dei Cappuccini n. 53, codice fiscale MTS NDR 64S15 L378T, iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. di data 31 dicembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 18 febbraio 1999 n. 14, in qualità di Sindaco Effettivo, nominato dall'"Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento";

- DELLADIO CARLO, nato a Cavalese (TN) il giorno 4 novembre 1968, residente in Tesero (TN), Via Roma n. 22, codice fiscale DLL CRL 68S04 C372E, iscritto presso il Collegio dei Revisori Contabili giusta D.M. di data 26 maggio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del giorno 8 giugno 1999 n. 45/BIS, in qualità di Sindaco Supplente;

- SONTACCHI ALESSANDRO, nato a Trento (TN) il giorno 25 gennaio 1969, residente in Cavalese (TN), Via Dolomiti n. 2, codice fiscale SNT LSN 69A25 L378D, iscritto presso il Collegio dei Revisori Contabili giusta D.M. di data 31 dicembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 18 febbraio 2000 n. 14, in qualità di Sindaco Supplente;

Tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2397 e 2409 bis del Codice Civile.

La retribuzione annuale dei sindaci effettivi viene fissata in complessivi Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) distribuito tra i Sindaci Effettivi secondo le vigenti tariffe professionali;



Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

I comparenti precisano che la determinazione dei contributi in denaro per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale saranno determinati entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

#### ARTICOLO 10

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili stessi.

#### ARTICOLO 11

I soci costituenti convengono di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor De Godenz Pietro, tutti i poteri necessari per:

- apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto contenente le norme sul funzionamento della società infra riportato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- a ritirare la quota del capitale sociale depositato presso la Banca al fine della costituzione della Società, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

I comparenti delegano il notaio rogante per il deposito e l'iscrizione del presente atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

#### ARTICOLO 12

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità ammontanti approssimativamente ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) sono a carico dei soci fondatori.

#### ARTICOLO 13

La Società, la sua struttura organizzativa, ed il funzionamento si dichiarano costituiti sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale contenente le norme relative al funzionamento della società che, composto di 34 (trentaquattro) viene riportato in calce al presente atto.

#### STATUTO DELLE

#### NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA

#### SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME  
società consortile a responsabilità limitata"

#### TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

##### Articolo 1.- DENOMINAZIONE

1. È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA

VALLE DI FIEMME Società consortile a responsabilità limitata"  
in breve "A.P.T. VALLE DI FIEMME Società consortile a respon-  
sabilità limitata".

#### Articolo 2.- SEDE

1. La società ha sede legale nel Comune di Cavalese (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

(da riportare solo nell'atto costitutivo Via Fratelli Bronzetti n. 60 c/o Palazzo dei Congressi).

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi, il tutto senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### Articolo 3.- DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

#### Articolo 4.- OGGETTO

1. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

Le attività di cui al punto d) potranno essere svolte anche in via indiretta.

2. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.

3. Per il raggiungimento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la concessione di garanzie reali e per-



sonali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonchè assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di legge e nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinate soggetti.

#### **Articolo 5.-**

1. La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e ad associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purchè dotati di personalità giuridica che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.

### **TITOLO II: SOCI**

#### **Articolo 6.- REQUISITI**

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse alla promozione turistica dell'ambito, ivi inclusi enti pubblici. Possono altresì partecipare al Consorzio la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, i consorzi, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 7.- DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, al momento dell'invio delle comunicazioni, ivi incluso l'indirizzo telefonico di fax o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal socio ed inserito nel libro dei soci.

#### **Articolo 8.- AMMISSIONE NUOVI SOCI**

1. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale e/o trasferimento delle quote sociali, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6 e verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

2. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

#### **nel caso di persone fisiche:**

1. il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
2. indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone

di sottoscrivere;

4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
5. la sottoscrizione della domanda;
6. fotocopia di un documento di identità;

nel caso di persone giuridiche:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA;
2. la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale;
3. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
4. l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
5. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
6. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
7. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente;

nel caso di enti pubblici:

1. la denominazione e la sede;
2. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
3. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
4. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente.

Con la domanda l'aspirante assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

In occasione di aumenti di capitale, l'Assemblea potrà escludere o limitare il diritto di opzione al fine di permettere l'ingresso di nuovi soci.

TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - OBBLIGHI E DIRITTI  
DEI SOCI - ESCLUSIONE E RECESSO SOCI

**Articolo 9.- CAPITALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione anche di diverso ammontare, purchè almeno pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o suoi multipli.
2. Oggetto di conferimento possono essere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi non solo denaro.
3. L'aumento di capitale sociale a pagamento, salvo quanto stabilito dall'art. 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta di tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi.



#### Articolo 10.- CONTRIBUTI IN DENARO

1. Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. I soci enti locali sono tenuti a concorrere solo sull'attività ordinaria di cui alle lett. a) b) c) art. 9 comma 1 L.P. n. 8/2002, per la spesa non finanziata dalla Giunta Provinciale di Trento, e fino al limite annuo massimo corrispondente all'importo di capitale sociale da loro sottoscritto.

2. E' fatto obbligo a tutti i soci, esclusi gli enti pubblici, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di costituire una garanzia a fronte e nei limiti delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi.

3. Le modalità dei versamenti, l'entità e le modalità delle garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 11.- OBBLIGHI SOCI

1. Il socio assume i seguenti obblighi:

a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea;

b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea;

c) di costituire a favore della società una polizza fidejussoria di importo pari alla quota di partecipazione al capitale sociale sottoscritta, a garanzia dei contributi in denaro che il socio sarà tenuto a corrispondere per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio. Tale obbligo non è richiesto agli enti pubblici;

d) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto.

#### Articolo 12.- PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o suoi multipli e sono divisibili in caso di trasferimento ai sensi del successivo articolo 16, nei limiti di cui sopra.

2. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli al-

GENZIA 5017 CONTO 40147769 ABI 02008 CAB 34600

**RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI**

Società costituenda AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME - CAVALESE  
 (denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva Società (~~per Azioni~~) Consortile a Responsabilità limitata  
 (soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale PROMOZIONE TURISTICA

Capitale Sociale: euro 200.000,00

Importo da versare euro 50.000,00

Da parte del Signor: DE GODENZ PIETRO  
 (cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)



IN SENSI DELL'ART.:  2342 c.c. (Spa)  2454 c.c. (S.a.p.a.)  2464 c.c. (Srl)

PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
TALIANA	COMUNE DI VARENA		VIA MERCATO, 16 38030 VARENA TN	500,00
TALIANA	COMUNE DI PREDAZZO		P. ZZA SS APOSTOLI 38037 PREDAZZO TN	2.750,00
TALIANA	CCMPRENSORIO VALLE DI FIEMME CI		VIA ALBERTI, 4 38033 CAVALESE TN	2.500,00
TALIANA	COMUNE DI TESERC		VIA 17 NOVEMBRE 38038 TESERC TN	1.500,00
TALIANA	ASSOC. PROV.LE ALBERGATORI		VIA BRONZETTI, 60 38033 CAVALESE TN	10.000,00

TOTALE versato euro 17.250,00



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione dei soci, amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti: da tale certificato deve risultare la generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se i poteri sono congiunti o disgiunti; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di aver accettato la costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato successivamente di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accreditamento su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono essere prodotte dichiarazioni che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale responsabilità derivante a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

CAVALESE, lì 03/11/2004

Firma di colui che effettua il versamento \_\_\_\_\_

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E  
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO  
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

Unicredit Banca  
CAVALESE  
Via Brunzetti, 8 - Cavalese

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE  
ESEGUITO L'OPERAZIONE


Unicredit Banca  
CAVALESE  
Via Brunzetti, 8 - Cavalese

Repertorio N. 8846

Certifico Io sottoscritto dott. Fabio Orlandi, Notaio in Vigo di Fassa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente fotocopia composta di 1 (un) foglio è la fedele riproduzione dell'originale ricevuta del versamento dei decimi del capitale sociale della costituenda società "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME società consortile a responsabilità limitata" con sede in Cavalese (TN), Via Fratelli Bronzetti n. 60.

Originale esibitomi dalla Parte, da me confrontato ed alla stessa restituito.

Vigo di Fassa, Strada Neva n. 18 li undici novembre duemilaquattro.



CONTO 40147769 ABI 02008 CAB 34600

Allegato n. B

Del Rep. n. 8250 Fasc. n. 1703

**RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI**

Società costituenda AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME - CAVALESE  
(denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva Società (per Azioni) Consortile a Responsabilità limitata  
(soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale PROMOZIONE TURISTICA

Capitale Sociale: euro 200.000,00

Importo da versare euro 50.000,00

In parte del Signor: DE GODENZ PIETRO  
(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)



SENSI DELL'ART.:  2342 c.c. (Spa)  2454 c.c. (S.a.p.a.)  2464 c.c. (Srl)

PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
ITALIANA	UNIONE COMMERCIO TURISMO		VIA MARCONI, 9 38033 CAVALESE TN	10.000,00
ITALIANA	COMUNE DI CARANO		VIA GIOVANELLI, 56 38033 CARANO TN	1.500,00
ITALIANA	COMUNE DI ZIANO		P.ZA ITALIA, 7 38030 ZIANO DI FIEMME TN	1.250,00
ITALIANA	COMUNE DI DALIANO		VIA ANCONA, 2 38030 DALIANO TN	250,00
ITALIANA	COMUNE DI CAPRIANA		P.ZA ROMA 38030 CAPRIANA TN	250,00

TOTALE versato euro



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca il certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a 60 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti: da tale certificato deve risultare la generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se i poteri sono congiunti o disgiunti; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, in cui si attesta la mancata costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, attestante che non è stata successivamente di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) in contante su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta deve essere presentata una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale richiesta di restituzione delle somme a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

CAVALESE, li 03/11/2004

Firma di colui che effettua il versamento

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E  
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO  
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

UniCredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE  
ESEGUITO L'OPERAZIONE

UniCredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

Repertorio N. 8847

Certifico Io sottoscritto dott. Fabio Orlandi, Notaio in Vigo di Fassa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente fotocopia composta di 1 (un) foglio è la fedele riproduzione dell'originale ricevuta del versamento dei decimi del capitale sociale della costituenda società "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME società consortile a responsabilità limitata" con sede in Cavalese (TN), Via Fratelli Bronzetti n. 60.

Originale esibitomi dalla Parte, da me confrontato ed alla stessa restituito.

Vigo di Fassa, Strada Neva n. 18 lì undici novembre duemilaquattro.



ENIA 5017 CONTO 40147769 ABI 02008 CAB 34600

Allegato <sup>C</sup> .....

del Rep. n. 8850. Fasc. n. 1703

### RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME - CAVALESE  
(denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva Società (per Azioni) Consortile a Responsabilità limitata  
(soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale PROMOZIONE TURISTICA

Capitale Sociale: euro 200.000,00

Importo da versare euro 50.000,00

Parte del Signor: DE CODENZ PIETRO  
(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)



FORME DELL'ART.:  2342 c.c. (Spa)  2454 c.c. (S.a.p.a.)  2464 c.c. (Srl)  
CONTI DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Adinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
FIEMME	FIEMME RESERVATION		VIA ROSSINI, 1 39033 CAVALESE TN	2.500,00
FIEMME	COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME		VIA ROMA, 38 38030	1.000,00
FIEMME	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE		CASTELLO DI FIEMME TN VIA ROMA, 2 38030	10.000,00
FIEMME	COMUNE DI VALFLORIANA		TESERO TN LCC. CASATTA, 11 39040	250,00
FIEMME	COMUNE DI CAVALESE		VALFLORIANA TN VIA BRONZETTI, 2 39033 CAVALESE TN	2.250,00



TOTALE versato euro 16.500,00



DA CONSEGNARE AL VERSANTE

Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a 30 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato deve risultare la generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se i poteri sono disgiunti; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, in cui si dichiara di non aver partecipato alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato successivamente di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accreditamento su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non a vista" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta deve essere prodotta una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manleva la Banca da ogni eventuale richiesta di restituzione delle somme e da qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

CAVALESE, li 03/11/2004

Firma di colui che effettua il versamento \_\_\_\_\_



DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E  
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO  
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

  
UniCredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE  
ESEGUITO L'OPERAZIONE


  
UniCredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

Repertorio N. 8848

Certifico Io sottoscritto dott. Fabio Orlandi, Notaio in Vigo di Fassa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente fotocopia composta di 1 (un) foglio è la fedele riproduzione dell'originale ricevuta del versamento dei decimi del capitale sociale della costituenda società "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME società consortile a responsabilità limitata" con sede in Cavalese (TN), Via Fratelli Bronzetti n. 60.

Originale esibitomi dalla Parte, da me confrontato ed alla stessa restituito.

Vigo di Fassa, Strada Neva n. 18 li undici novembre duemilaquattro.



**RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI**

Società costituenda AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME - CAVALESE  
 (denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva Società (per Azioni) Consortile a Responsabilità limitata  
 (soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale PROMOZIONE TURISTICA

Capitale Sociale: euro 200.000,00

Importo da versare euro 50.000,00

Da parte del Signor: DE GODENZ PIETRO  
 (cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)



AI SENSI DELL'ART.:  2342 c.c. (Spa)  2454 c.c. (S.a.p.a.)  2464 c.c. (Srl)  
 PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
ITALIANA	COMUNE DI PANCHIA'		VIA NAZIONALE, 32 38030 PANCHIA' TN	500,00
ITALIANA	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRE		VIA CAURIOL, 1 38033 CAVALESE TN	2.500,00

TOTALE versato euro 3.000,00



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme versate, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di copia autentica dell'atto costitutivo della società e di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere prodotte in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni dalla costituzione della società e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono risultare: a) la generalità completa degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma propria o per delega; b) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stata depositata alcuna atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stata depositata alcuna atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, deve essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società.

Art. 5 La restituzione delle somme, in caso di avvenuta costituzione, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) in deposito su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" a favore della società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno derivante a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

CAVALESE, li 03/11/2004

Firma di colui che effettua il versamento



DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E  
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO  
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

Unicredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE  
ESEGUITO L'OPERAZIONE


Unicredit Banca  
CAVALESE  
Via Bronzetti, 8 - Cavalese

Repertorio N. 8849

Certifico Io sottoscritto dott. Fabio Orlandi, Notaio in Vigo di Fassa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che la presente fotocopia composta di 1 (un) foglio è la fedele riproduzione dell'originale ricevuta del versamento dei decimi del capitale sociale della costituenda società "AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME società consortile a responsabilità limitata" con sede in Cavalese (TN), Via Fratelli Bronzetti n. 60.

Originale esibitomi dalla Parte, da me confrontato ed alla stessa restituito.

Vigo di Fassa, Strada Neva n. 18 li undici novembre duemilaquattro.



tri soci, può essere venduta all'incanto.

#### Articolo 13.- VIOLAZIONE OBBLIGHI DEI SOCI - ESCLUSIONE

1. Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) esclusione dalla società.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a) e b), può essere escluso per giusta causa il socio:

A. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che danneggia gravemente, materialmente o moralmente, la Società;

C. che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;

D. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

E. che non versi l'importo determinato annualmente per la partecipazione ai costi di gestione nonché di eventuali fondi appositamente costituiti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita nell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

F. che, senza giustificati motivi scritti ed accettati dal Consiglio di Amministrazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

3. La deliberazione di esclusione disposta dal consiglio di Amministrazione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali deduzioni scritte a discarico, al Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.

4. L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della società per il risarcimento dei danni.

5. In caso di esclusione, la quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

#### Articolo 14.- RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto nei termini e modi di cui all'art. 2473 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo amministrativo mediante Raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese

della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso produce effetto dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma fatti salvi termini diversi previsti dallo statuto.

Oltre i casi previsti dalla legge, ciascun socio può recedere nei seguenti casi:

- messa in liquidazione o cessazione di qualsiasi attività del Consorziato.

In ogni caso di recesso o di esclusione del Consorziato, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

#### **Articolo 15.- DIRITTI DEI SOCI**

1. I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle decisioni dell'Assemblea dei soci ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) di esercitare il diritto di ispezione così come previsto dal Codice Civile, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'Assemblea, di prendere visione del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
- d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.

#### **Articolo 16.- TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI**

1. Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi e/o per successione mortis causa, è regolato dalle seguenti norme, fatto salvo comunque l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

A) Il trasferimento delle quote sociali è subordinato al parere preventivo dell'organo amministrativo in base a quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto.

In relazione all'interesse pubblico al mantenimento della presenza di una quota significativa di capitale sociale in mano pubblica, i soci enti pubblici si impegnano a non cedere a nessun titolo le quote possedute a soggetti che non siano Enti locali pubblici.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso è necessario il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, che potrà non autorizzare il trasferimento ove reputi non conforme con l'interesse della società la presenza di soci operanti in settori diversi da quello indicato nell'oggetto sociale.

Il socio che intenda cedere la propria quota ad un terzo deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nomina-

tivo della parte acquirente e le condizioni della cessione.

L'eventuale diniego del gradimento da parte dell'Organo Amministrativo dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Qualora entro il predetto termine non pervenisse alcuna comunicazione negativa, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota fatto salvo il diritto di prelazione spettanti ai restanti soci di cui infra.

In caso di parere negativo alla cessione di quota, l'Organo Amministrativo dovrà indicare altra persona, fisica o giuridica, disposta all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo ed indicate nella comunicazione di cui sopra.

B) Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto od in parte la rispettiva partecipazione a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile ovvero in caso di costituzione sulla stessa di diritti di usufrutto o di nuda proprietà ovvero in caso di cessione di diritti di opzione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

Il socio che intende cedere o compiere gli atti di cui sopra, ove non intenda raggiungere un accordo amichevole ed informale sottoscritto da tutti gli altri soci, accordo che sostituisce la procedura di seguito descritta, deve comunicare a tutti i soci la propria intenzione indicando le modalità e le condizioni, il corrispettivo o valore del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

I soci, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, devono a loro volta comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Se nel termine sopra indicato taluno dei soci non avrà esercitato in tutto od in parte la prelazione di che trattasi, il diritto di prelazione spetterà agli altri soci sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni originarie.

Se nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione iniziale, i soci non avranno complessivamente esercitato i diritti di prelazione a loro riservati acquistando l'intera partecipazione oggetto di trasferimento, o l'avranno esercitata solo parzialmente, il socio che intende trasferire la rispettiva partecipazione potrà cedere liberamente la partecipazione medesima al soggetto ed alle condizioni di cui alla comunicazione iniziale entro e non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla predetta comunicazione, decorso il quale dovrà provvedere ad effettuare nuovamente la comunicazione.

C) In caso di trasferimento mediante atto soggettivamente od oggettivamente infungibile, ivi compreso anche il conferimento in società, o per atto a titolo gratuito, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione mediante offerta al socio che intende trasferire la propria partecipazione di un corri-

spettivo per un importo pari al valore della partecipazione in oggetto, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Se nessun accordo si raggiunge entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del socio che intende trasferire la partecipazione con le modalità stabilite dalla precedente lettera A), il prezzo verrà stabilito ai sensi del successivo relativo alla clausola arbitrale.

D) In caso di trasferimento mortis causa, a favore di soggetti estranei alla compagine sociale, la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti secondo le modalità ed i termini di cui alla lettera B) del presente articolo.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno corrispondere un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'ultimo comma della precedente lettera C) del presente articolo.

E) In caso pegno, usufrutto o sequestro della partecipazione si applica l'art. 2352 del codice civile.

F) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio di ciascun socio come risultante dal libro soci.

G) Il trasferimento della partecipazione compiuta in violazione delle norme e dei termini sopra riportati sarà inefficace nei riguardi della società e la parte acquirente non potrà chiedere di essere iscritto sul Libro soci.

#### TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

##### Articolo 17.-

1. Gli organi della Società sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Collegio Sindacale.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### Articolo 18.- ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

1. Le decisioni dei soci, sulle materie ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto o sugli argomenti ad essi sottoposti ai sensi dell'art. 2479 comma 1° c.c., sono adottate mediante deliberazione assembleare con il metodo collegiale.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno successivo e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

- b) approvare il bilancio d'esercizio e la relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio

Sindacale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura della perdita;

c) eleggere i membri degli Organi sociali, determinandone il numero, ove necessario, ed il compenso;

d) deliberare la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonchè fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;

e) deliberare eventuali norme di attuazione dello Statuto.

f) deliberare su quegli argomenti che non sono per legge o statuto riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

4. Le decisioni di cui ai punti a) ed e) devono essere deliberate con il voto favorevole rispettivamente di almeno i due terzi e di almeno i tre quarti del capitale sociale.

5. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 2) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) nomina dei liquidatori, attribuzione dei loro poteri, determinazione dei criteri di liquidazione e modifica di tali predette deliberazioni.

#### Articolo 19.- CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- entro il 31 di ottobre di ogni anno per adottare le deliberazioni di cui all'art. 18, lettera a).

2. Qualora particolari circostanze lo richiedessero, e solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione ai soci a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso nella sede della Società.

4. Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove purchè in comuni del comprensorio della Valle di Fiemme, in luoghi facilmente raggiungibili con comuni mezzi meccanici.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

6. Sono tuttavia valide le deliberazioni adottate dall'assemblea, anche se non convocata come sopra indicato, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri assenti degli Organi sociali dovranno all'uopo rilasciare, prima della data dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta (anche per E-Mail con firma digitale o Telefax), con cui attestino che essi sono stati informati dell'assemblea e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

#### **Articolo 20.- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto preveda maggioranze diverse.

2. L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto preveda maggioranze diverse.

#### **Articolo 21.- VOTO**

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

2. I soci che non intervengono personalmente sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto, individuato secondo quanto previsto dallo Statuto del proprio ente. Il socio che per giustificato motivo non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.

3. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 comma 1° n. 2 del codice civile ed è regolata dall'articolo 2372 del codice civile.

5. Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

#### **Articolo 22.- PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario.

2. Il Presidente nelle assemblee straordinarie è assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segreta-

rio.

3. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

4. Lo svolgimento delle riunioni assembleari e le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate nel verbale dell'assemblea redatto secondo le modalità e termini di cui all'art. 2375 del codice civile e trascritto a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

5. Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### Articolo 23.- COMPOSIZIONE e NOMINA

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 9 (nove) e non più di 11 (undici) membri, anche non soci.

2. Ai Comuni di Capriana, Valfloriana, Castello-Molina, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Tesero, Panchia, Ziano, Predazzo, ed al Comprensorio della Val di Fiemme, ai sensi di legge, sarà riservata la nomina di 3 (tre) consiglieri che saranno nominati dai Comuni e dal Comprensorio della Valle di Fiemme riuniti in assemblea a maggioranza di 7 (sette) membri su 12 (dodici). La maggioranza così definita dovrà comunque garantire la rappresentanza del 60% (sessanta per cento) della popolazione residente nei Comuni. Per popolazione residente si intende quella certificata dagli uffici anagrafe dei Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente al momento della nomina degli amministratori.

3. A tal fine, il Presidente della società provvederà a convocare l'assemblea dei soci enti locali entro il mese di marzo dell'anno di scadenza del mandato dei membri di diritto. Tale assemblea dovrà provvedere ad eleggere un presidente, il quale dovrà successivamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi di legge.

4. In caso di mancata nomina dei tre consiglieri di nomina pubblica entro la data dell'assemblea ordinaria che elegge il consiglio di amministrazione gli stessi saranno liberamente eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

5. I restanti membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle seguenti riserve:

- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli designati dalla società di gestione degli impianti di risalita;
- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli designati dalla Associazione Albergatori (A.S.A.T.) della Val di Fiemme;

- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli che rappresentano l'Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio della Valle di Fiemme;
  - 1 (uno) consigliere scelto fra quelli designati dal Consorzio Fiemme Reservations;
  - 1 (uno) consigliere scelto fra quelli designati dalla Associazione degli Artigiani della Valle di Fiemme.
6. La composizione del Consiglio dovrà comunque prevedere la rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4.
7. L'Organo Amministrativo è composto da persone fisiche, anche non soci, che durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina per un periodo massimo di 3 (tre) anni, salvo revoca o dimissioni e sono comunque rieleggibili.
8. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente e un Vicepresidente scegliendoli fra i propri membri.
9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
10. Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.
11. Per i casi di revoca, cessazione, decadenza e ineleggibilità si fa espresso rinvio alla normativa in materia di Società per Azioni.

#### **Articolo 24.- POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e/o utili e/o opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale senza eccezione di sorta, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo alla decisione dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, o attribuire incarichi specifici, escluse quelle di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e nei limiti, forme e condizioni di cui all'art. 2381 commi 2° e 3° del codice civile, a più componenti del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente e/o Vicepresidente, che formeranno il Comitato Esecutivo, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Il Comitato Esecutivo sarà composto di quattro consiglieri, di cui almeno uno scelto tra quelli designati dalla so-

cietà di gestione degli impianti di risalita, e uno scelto tra quelli designati dalle Associazioni degli Albergatori della Valle di Fiemme.

#### **Articolo 25.- RIUNIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia e purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da uno degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipare alle riunioni a tutti gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si considera respinta.

4. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere trascritti a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

#### **Articolo 26.- COMPENSO**

1. L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina degli Amministratori fissa il compenso ad essi spettante sia nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione sia nella qualità di componenti dell'eventuale comitato esecutivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### **Articolo 27.- RAPPRESENTANZA**

1. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente.

3. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Articolo 28.- COMPOSIZIONE**

1. I soci, nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2477 del codice civile o se lo ritengono opportuno, nominano,

secondo le modalità di cui al presente statuto, un collegio sindacale, cui è affidato il controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. e che esercita altresì il controllo contabile ai sensi di legge.

2. I membri dell'organo di controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

3. Il collegio sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi, di cui un Presidente e due sindaci supplenti, non soci, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

4. Ai Comuni di Capriana, Valfloriana, Castello Molina, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Tesero, Panchià, Ziano, Predazzo, e dal Comprensorio della Val di Fiemme è riservata la nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente.

5. I restanti membri effettivi e supplente del Collegio Sindacale saranno eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

6. Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia di società per azioni.

#### TITOLO V

#### ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

##### Articolo 29.- ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO.

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

##### Articolo 30.- UTILI.

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

2. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili stessi.

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### Articolo 31.-

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, con decisione dei soci nei modi e forme di cui al presente statuto, verranno stabilite le modalità della liquidazione e verranno nominati uno o più liquidatori determinandone i rispettivi poteri e compensi.

2. Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

##### Articolo 32.-

1. L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

**Articolo 33.-**

1. Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società consortili a responsabilità limitata e le leggi speciali vigenti in materia.

**TITOLO V: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Articolo 34.-**

1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso e quelle aventi per oggetto la validità delle decisioni dei soci, sia fra i soci, sia fra i soci e/o gli Organi Sociali, e/o la Società ad eccezione di quelle che per legge non possono comprometersi, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale composto da un arbitro per ogni parte in lite oltre ad un ulteriore arbitro in funzione di Presidente del Collegio e, se del caso anche da un ulteriore arbitro, eventualmente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.

2. Gli arbitri verranno nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale e vincolante tra le parti, nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri, il tutto secondo quanto previsto dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

4. Il Collegio Arbitrale provvederà in ordine al pagamento delle spese di difesa e di arbitrato.

5. In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Trento.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, ma da me letto unitamente agli allegati ai Comparenti i quali su mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Occupava cinquantuno pagine fin qui di tredici fogli.

F.to Giovanni Delladio nella rispettiva qualità

F.to Silvano Longo

F.to Walter Cappelletto

F.to Bazzanella Adriano

F.to Ciresa Giorgio

F.to Vanzetta Fabrizio

F.to Vanzo Mario

F.to Monsorno Ernesto Giovanni

F.to Gianfranco Varesco  
F.to Tomasi Olivo  
F.to Francesco Casal  
F.to Maria Laura Bignardi  
F.to Marco Ferrario  
F.to Paolo Mich  
F.to Giulio Deflorian  
F.to Pichler Siegfried  
Ls F.to Fabio Orlandi Notaio

REGISTRATO A CAVALESE  
in data 23 novembre 2004  
al n. 100274 serie 1

E' copia autentica conforme al suo originale,  
conservato nei miei rogiti.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Vigo di Bassano li 1 dicembre 2004



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps with a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains the text "NOTAIO IN VIGOR" on the left and "ORLANDI FABIO DI" on the right. In the center of the seal is a heraldic emblem featuring a star and other symbols. The signature appears to be "Fabio Orlandi".